

**TRIBUNALE DI COSENZA****Sezione I civile**

N. 22-5/22 procedimento unitario

Il giudice delegato, dott.ssa Francesca Familiari;
pronunciandosi sul ricorso ex art. 54 D. Lgs. n. 14/2019 (di seguito, C.C.I.I.)
presentato da:

A.M. S.p.A. (P.I. con sede legale a Cosenza, Località
Torrevecchia, in persona del suo amministratore in carica e legale rappresentante pro-
tempore, dott.

c o n t r o

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- Sede di Cosenza, in persona
del suo Direttore e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cosenza, Piazza
Loreto;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.3.2023;

RILEVATO in FATTO:

- che la società ricorrente, in data 02.01.2023, ha presentato istanza per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt.39 e 44 C.C.I.I.;
- che il Tribunale, con proprio decreto del 25.01.2023 ha concesso termine di giorni sessanta per il deposito della proposta e del piano, oltre che dell'ulteriore documentazione di corredo;
- che in data 03.03.2023 la società ricorrente ha prodotto la proposta ed il piano di concordato, unitamente alla documentazione di legge, per cui la domanda di concordato, acquisito il parere del commissario giudiziale, è attualmente al vaglio del tribunale;
- che la domanda di concordato preventivo ed il piano che la sostanzia, prevedono la continuità aziendale diretta;
- che l'istante, con il presente ricorso, lamenta che l'Inps di Cosenza ometta di rilasciarle il DURC con attestazione di regolarità contributiva sul presupposto che la società, alla data di presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo (02.01.2023), non avesse assolto l'onere contributivo a suo carico, risultando omissioni contributive a quella data, pur rappresentando di aver adempiuto le prestazioni contributive e previdenziali successive alla data di deposito della domanda di concordato preventivo prenotativa;

- che la ricorrente chiede, pertanto, che il tribunale voglia emettere una misura cautelare finalizzata ad ordinare all'Inps il rilascio del Durc attestante la regolarità contributiva della società oltre che per le obbligazioni previdenziali e contributive sorte successivamente alla data del 2.1.2023, anche e soprattutto per quelle sorte anteriormente a tale data, ovvero, in subordine, una misura cautelare con la quale si accerti il diritto della società ricorrente a conseguire il rilascio del DURC regolare da parte dell'Inps alla data del 2.1.2023, oltre che per il periodo successivo;
- che con memoria depositata in data 22.3.2023, l'Inps ha chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza del *fumus boni iuris* eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito in favore del giudice del lavoro.

RITENUTO IN DIRITTO

- che il presente ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 54 del C.C.I.I., che prevede la concessione di provvedimenti **cautelari** che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- che sussiste la **competenza funzionale** del tribunale adito, posto che la vertenza in esame non concerne, *sic et simpliciter*, l'applicazione di norme previdenziali nei confronti di un qualsivoglia soggetto imprenditoriale, bensì nei confronti di un'impresa che fatto accesso agli strumenti di regolazione della crisi, ex d.lgs. n. 14/2019 e, pertanto, si innesta, incidentalmente, ex art. 54 C.C.I.I., nel procedimento unitario aperto dalla domanda di accesso al concordato preventivo;
- che, in ogni caso, la dedotta competenza del giudice del lavoro non configura alcuna eccezione di "incompetenza" in senso tecnico, configurabile nelle sole ipotesi in cui si contesti l'incompetenza del giudice adito "per materia", "valore" o "territorio", mentre nel caso di specie, trattandosi di mera suddivisione degli affari tra giudice del lavoro e giudice civile, non ricorre alcuna delle tre suddette articolazioni della competenza, neppure per materia, trattandosi, per l'appunto, di ripartizione interna degli affari afferenti una medesima materia, attratta in ogni caso nella competenza del tribunale;
- che la domanda debba ritenersi suffragata dal *fumus boni iuris*, ove si osservi che la ricorrente ha proposto un piano di concordato preventivo in continuità aziendale diretta, la cui fattibilità sarebbe irrimediabilmente compromessa dal mancato rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità contributiva anche per il periodo antecedente la data di presentazione della domanda prenotativa di concordato preventivo, poiché tale evenienza impedirebbe alla ricorrente, in concreto, di perseguire la continuità aziendale, per la cui salvaguardia ha fatto ricorso allo strumento di regolazione della crisi di cui si è detto;
- che il mancato rilascio del DURC pregiudicherebbe Amaco, secondo quanto dalla stessa attestato, sotto il profilo della riscossione di somme di cui è creditrice per le prestazioni del trasporto pubblico locale erogate, producendo, a cascata, l'impossibilità per la ricorrente di remunerare adeguatamente i fattori della

produzione, così vanificando, per l'appunto, in ultima analisi, lo specifico valore dello strumento regolatorio della crisi d'impresa al quale ha fatto accesso;

- che il *fumus* è ravvisabile sulla base della considerazione che, con il piano di concordato, il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

A tal riguardo, si aggiunge che la disciplina dettata dall'art. 88, comma 2-bis, C.C.I.I. (in continuità con quanto già previsto dagli artt. 180, comma 4 l. fall. e ss. mod. e int.) consente al tribunale di procedere all'omologazione del concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, purché l'adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e la proposta di soddisfacimento risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In ragione di quanto appena osservato sussiste l'imprescindibile requisito della "strumentalità" della misura richiesta, posto che la ricorrente, attraverso il rilascio del Durc in questa fase procedimentale, non ottiene nulla di più rispetto a quanto potrà esserle in prospettiva riconosciuto con la sentenza di omologa del piano di concordato, che, per quanto detto, potrebbe intervenire anche a fronte di un pagamento parziale del debito previdenziale e senza che l'ente gestore della previdenza ed assistenza obbligatorie possa opporvisi, facendo mancare il proprio voto (ex art. 88 comma 2 bis C.C.I.I.).

Si osserva, ancora, sotto il profilo di una interpretazione sistematica delle norme regolatrici della fattispecie, che l'art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. 30.01.2015, dispone che "la regolarità (contributiva) sussiste comunque in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative", quali, nel caso di specie quelle dettate dall'art. 100 C.C.I.I. laddove è prevista l'autorizzazione, a determinate condizioni, da parte del tribunale per il pagamento di (soli) crediti pregressi per prestazioni di beni o di servizi, da cui si ricava, *a contrario*, il divieto legislativo di pagare crediti anteriori aventi diversa natura, tra i quali rientrano quelli per contributi previdenziali e/o assistenziali, a tutela del principio della *par condicio creditorum*. La previsione normativa invocata dall'Inps a fondamento del proprio contegno contrario al rilascio del DURC, contenuta nell'art. 5, comma 1, del D.M. 30.01.2015¹ deve necessariamente coordinarsi, di conseguenza, con le richiamate disposizioni legislative (quelle che consentono la previsione, nel piano, del pagamento parziale o

¹ A norma del quale: *"in caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all'art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge"*.

anche dilazionato dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, purchè detto piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione e quella che, nelle ipotesi di concordato con continuità aziendale, richiede l'autorizzazione del tribunale per il pagamento dei crediti pregressi) tanto più che, **in quanto fonte normativa secondaria, contenuta in un decreto ministeriale, in caso di contrasto con la disciplina di fonte primaria, è destinata a soccombere rispetto a quest'ultima.** Tali considerazioni risultano rafforzate alla luce dello spirito complessivo della riforma introdotta dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, con la quale il legislatore ha operato una chiara scelta, privilegiando una prospettiva tesa a favorire il risanamento e la tutela della continuità aziendale delle imprese in crisi.

Quanto alle specifiche deduzioni dell'Ente previdenziale, secondo le quali la disciplina applicabile nelle more dell'omologa del piano sarebbe quella dettata dall'art. 5 d.m. 30.1.2015, in quanto speciale rispetto a quella dettata dall'art. 3, trattasi di argomentazione inconferente a superare le osservazioni di cui sopra, riferite ad una lettura delle fonti di carattere sistematico ed improntata al rispetto della gerarchia delle stesse, posto che, sebbene indubbiamente norma speciale rispetto a quella dettata dall'art. 3, la norma di cui all'art. 5 d.m. cit. è pur sempre anch'essa fonte secondaria, destinata a soccombere rispetto ad un complesso di norme di fonte primaria contraddistinte, per quanto detto, da una *ratio legis* tesa a favorire la prevenzione ed il risanamento delle crisi d'impresa, al fine di salvaguardarne la continuità aziendale.

Ravvisati, in definitiva, per tutto quanto sopra esposto, i presupposti per riconoscere la fondatezza della domanda cautelare della ricorrente, sotto il profilo sia della strumentalità della misura richiesta rispetto agli effetti della sentenza di omologa del concordato (*fumus boni iuris*), sia del *periculum* che dal ritardo nel rilascio del Durc possa derivare la frustrazione dell'obiettivo di continuità aziendale, ritiene il tribunale, nondimeno, di non avere alcun potere di "ordinare" un *facere* all'ente amministrativo, non rientrando tale potere nei limiti della giurisdizione ordinaria.² Il potere di cui può ritenersi legittimamente investita l'autorità giudiziaria adita è, invero, quello più circoscritto di "accertamento" del diritto della ricorrente ad ottenere quanto richiesto.

² Il giudice ordinario non ha alcun potere, invero, di annullare provvedimenti amministrativi, siano essi di accoglimento o di rigetto delle istanze del privato, né di incidere, in termini di condanna ad un "facere", su comportamenti "silenti" della p.a. che siano comunque connessi al (mancato) esercizio di un potere amministrativo, ravvisandosi, in tali casi, la giurisdizione del giudice amministrativo. Su un caso analogo, cfr. *Cass. 3.3.2021, n. 5825*.

P.Q.M.

Visti gli artt. 54, 55 C.C.I.I.;

accerta e riconosce la sussistenza dei presupposti di legge perché la competente sede INPS possa rilasciare ad A.M. s.p.a., il Documento Unico di Regolarità Contributiva alla data del 2.1.2023, oltre che da detta data al 31.0.1.2023.

Si comunichi alle parti ed al commissario giudiziale.

Cosenza, 23.03.2023

Il giudice

dott. ssa Francesca Familiari